

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE**- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -****1999 MINISTERO DELLA SANITA'**

	(12)	(13)	(14) - (12+13)	(15)	(16)	(17) - (4-16)	(18) - (6+17)	(19)	(20) - (16+19)	(21) - (14-(20+21))	(22) - (14-(20+21))	(23) - (15/14)	(24) - (20/14)	(25) - (20/15)
F.O. di primo livello	Residui	Stanzamenti	Massa	Autorizzazioni	Pagamenti su	Residui propri	Residui totali	Pagamenti su	Pagamenti	Economie o	Residui totali	Rapporto %	Rapporto %	Rapporto %
F.O. di secondo livello	iniziali "F+C"	definitivi	spendibile	di cassa	competenza	da competenza	da competenza	residui	totali	maggiori spese	"F+C" al 31/12	tra autorizz. di	tra pag. totali e	tra pag. totali e
F.O. di terzo livello	al 1/1					"C"						cassa e massa	massa	autorizz. di
FO di quarto livello												spendibile	spendibile	cassa
7 Formazione per le professioni sanitarie	1 192	11 541	12 733	11 434	6 785	1 553	2 997	892	7 677	1 826	3 231	89,80%	60,29%	67,14%
8 Educazione e informazione sanitaria	3 415	107 349	110 764	94 608	6 623	94 107	95 266	2 377	9 001	5 946	95 817	85,41%	8,13%	9,51%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	144.264	935.961	1.080.225	903.198	489.279	184.100	413.406	66.274	555.553	34.387	490.285	83,61%	51,43%	61,51%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	144.264	935.961	1.080.225	903.198	489.279	184.100	413.406	66.274	555.553	34.387	490.285	83,61%	51,43%	61,51%
5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'														
1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'														
1 Ricerca in materia di sanità pubblica	412 129	775 139	1 187 268	796 046	464 784	258 409	309 854	172 160	636 944	39 576	510 747	67,05%	53,65%	80,01%
2 Ricerca in materia di sanità pubblica veterinaria	30 475	40 188	70 664	38 384	11 920	27 017	27 891	9 178	21 098	4 384	45 182	54,32%	29,86%	54,97%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	442.604	815.327	1.257.931	834.430	476.704	285.426	337.745	181.338	658.042	43.960	555.930	66,33%	52,31%	78,86%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	442.604	815.327	1.257.931	834.430	476.704	285.426	337.745	181.338	658.042	43.960	555.930	66,33%	52,31%	78,86%

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE
- Funzione obiettivo di primo livello/FO di secondo livello/FO di terzo livello/FO di quarto livello -

1999 MINISTERO DELLA SANITA'

	(12)	(13)	(14) = (12+13)	(15)	(16)	(17) = (4-16)	(18) = (6+17)	(19)	(20) = (16+19)	(21) = (14-(20+22))	(22) = (14-(20+21))	(23) = (15/14)	(24) = (20/14)	(25) = (20/15)
F.O. di primo livello	Residui	Stanziamenti	Massa	Autorizzazioni	Pagamenti in	Residui propri	Residui totali	Pagamenti in	Pagamenti	Economie e	Residui totali	Rapporto %	Rapporto %	Rapporto %
F.O. di secondo livello	totali "F+C"	definitivi	spendibile	di cassa	competenza	da competenza	da competenza	residui	totali	maggiori spese	"F+C" al 31/12	tra autorizz. di	tra pag. totali e	tra pag. totali e
F.O. di terzo livello	al 1/1					"C"						cassa e massa	massa	autorizz. di
F.O. di quarto livello												spendibile	spendibile	cassa
6 SANITA' NON ALTREMENTI CLASSIFICABILE														
1 SANITA' NON ALTREMENTI CLASSIFICABILE														
1 Programmazione e regolamentazione delle politiche sanitarie nazionali - rapporti internazionali Politiche contrattuali del personale sanitario	3 422	85 777	89 199	83.677	77 679	2 443	7 355	2 669	80 347	855	7 996	93,81%	90,08%	96,02%
2 Sanità veterinaria	12 146	44 791	56 937	52 195	29.133	6 020	9 352	11 295	40 428	6 394	10 114	91,67%	71,01%	77,46%
3 Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia sanitaria	157 867	102 376	260 243	234.759	1 015	106	101 311	1 856	2 871	68	257 304	90,21%	1,10%	1,22%
5 Rilevazione, analisi e monitoraggio sulla sanità pubblica	68 713	139 443	208 156	120 573	43 339	95 174	95 850	14 812	58.151	4.455	145 550	57,92%	27,94%	48,23%
TOTALE F.O. DI TERZO LIVELLO	242.147	372.388	614.535	491.204	151.165	103.743	213.868	30.632	181.797	11.773	420.964	79,93%	29,58%	37,01%
TOTALE F.O. DI SECONDO LIVELLO	242.147	372.388	614.535	491.204	151.165	103.743	213.868	30.632	181.797	11.773	420.964	79,93%	29,58%	37,01%
TOTALE F.O. DI PRIMO LIVELLO	832.414	2.167.886	3.000.300	2.268.772	1.143.236	577.116	972.309	281.401	1.424.637	101.058	1.474.605	75,62%	47,48%	62,79%
TOTALE AMMINISTRAZIONE	839.418	2.289.667	3.129.085	2.385.957	1.235.401	606.710	1.001.903	281.465	1.516.866	101.081	1.511.139	76,25%	48,48%	63,57%

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO
- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -
RESIDUI AL 31/12

1999

MINISTERO DELLA SANITA'**Valori assoluti (Milioni di Lire):**

Funzione obiettivo	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Funzione di 2° livello						
Funzione di 3° livello						
Funzione di 4° livello						
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI						
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE						
1.2.1.1 Trasferimenti ai PVS e in transizione, sostegno a programmi di assistenza nell'ambito di accordi e cooperazioni internazionali	0	0	10.500	0	0	10.500
1.2.1.2 Aiuti all'Albania	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	10.500	0	0	10.500
Totale funzione obiettivo di 2° livello	0	0	10.500	0	0	10.500
Totale funzione obiettivo	0	0	10.500	0	0	10.500
2 DIFESA						
2.2 DIFESA CIVILE						
2.2.1 DIFESA CIVILE						
2.2.1.5 Interventi di emergenza e soccorsi per calamità	4	0	0	0	0	4
Totale funzione obiettivo di 3° livello	4	0	0	0	0	4
Totale funzione obiettivo di 2° livello	4	0	0	0	0	4
Totale funzione obiettivo	4	0	0	0	0	4
4 AFFARI ECONOMICI						
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO						
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO						
4.1.2.5 Vigilanza, prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro	0	0	18.600	0	0	18.600
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	18.600	0	0	18.600
Totale funzione obiettivo di 2° livello	0	0	18.600	0	0	18.600
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA						
4.2.1 AGRICOLTURA						
4.2.1.1 Programmazione, regolamentazione e vigilanza nel settore agricolo	490	0	0	0	0	490

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO
- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -
RESIDUI AL 31/12

1999

MINISTERO DELLA SANITA'

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Totale funzione obiettivo di 3° livello	490	0	0	0	0	490
Totale funzione obiettivo di 2° livello	490	0	0	0	0	490
Totale funzione obiettivo	490	0	18.600	0	0	19.090

7 SANITA'**7.1 PRODOTTI, APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI MEDICALI****7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI**

7.1.1.1 Prodotti farmaceutici e farmaco vigilanza	3.709	1.177	156	0	3.426	7.291
Totale funzione obiettivo di 3° livello	3.709	1.177	156	0	3.426	7.291
Totale funzione obiettivo di 2° livello	3.709	1.177	156	0	3.426	7.291

7.4 SERVIZI DI SALUTE PUBBLICA**7.4.1 SERVIZI SALUTE PUBBLICA**

7.4.1.3 Trasferimenti per la prevenzione sanitaria e per i servizi di salute pubblica	10.484	1.609	98.613	100.000	3.711	212.808
7.4.1.5 Prestazioni di servizi di prevenzione e di assistenza sanitaria diretta	2.515	1.644	2.250	0	3.426	8.191
7.4.1.6 Regolamentazione e vigilanza in materia sanitaria	7.108	2.328	1.469	81.000	4.567	94.144
7.4.1.7 Formazione per le professioni sanitarie	1.570	341	0	0	1.427	2.997
7.4.1.8 Educazione e informazione sanitaria	8.396	342	85.728	0	1.142	95.266
Totale funzione obiettivo di 3° livello	30.073	6.264	188.061	181.000	14.273	413.406
Totale funzione obiettivo di 2° livello	30.073	6.264	188.061	181.000	14.273	413.406

7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'**7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'**

7.5.1.1 Ricerca in materia di sanità pubblica	30.127	439	228.300	50.000	1.427	309.854
7.5.1.2 Ricerca in materia di sanità pubblica veterinaria	274	130	26.760	0	856	27.891
Totale funzione obiettivo di 3° livello	30.401	569	255.060	50.000	2.284	337.745
Totale funzione obiettivo di 2° livello	30.401	569	255.060	50.000	2.284	337.745

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****RESIDUI AL 31/12****1999****MINISTERO DELLA SANITA'**

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
7.6.1.1 Programmazione e regolamentazione delle politiche sanitarie nazionali - rapporti internazionali. Politiche contrattuali del personale sanitario	3.073	2.122	0	0	4.282	7.355
7.6.1.2 Sanità veterinaria	2.612	1.660	3.600	0	3.140	9.352
7.6.1.3 Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia sanitaria	124	67	0	100.616	571	101.317
7.6.1.5 Rilevazione, analisi e monitoraggio sulla sanità pubblica	95.279	280	0	0	571	95.850
Totale funzione obiettivo di 3° livello	101.088	4.129	3.600	100.616	8.564	213.868
Totale funzione obiettivo di 2° livello	101.088	4.129	3.600	100.616	8.564	213.868
Totale funzione obiettivo	165.270	12.139	446.877	331.616	28.546	972.309
Totale Amministrazione:	165.764	12.139	475.977	331.616	28.546	1.001.903

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
Esercizio finanziario 1999

(importi in milioni)

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE

		TITOLO I						TITOLO II						SPESA FINALE TIT I + II
		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERI- MENTI	INTERESSI	ALTRE (1)	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI CAT X + XI	TRASFERI- MENTI	OPERAZIONI FINANZIARIE	ALTRE (1)	TOTALE		
		CAT II	CAT IV	CAT V	CAT VI			CAT XII	CAT XII	CAT 13 + 14	CAT 13+14+15			
1	RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 (2)	0	2.891	0	0	0	2.891	30.000	155.895	0	0	185.895	188.786	
2	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	226.119	568.867	740.614	0	422.311	1.957.911	81.000	250.756	0	0	331.756	2.289.667	
3	MASSA IMPEGNABILE (1 + 2)	226.119	571.758	740.614	0	422.311	1.960.802	111.000	406.651	0	0	517.651	2.478.453	
4	IMPEGNI EFFETTIVI SU COMPETENZA	174.529	553.996	691.135	0	422.311	1.841.971	0	140	0	0	140	1.842.111	
5	ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) (2 - (4 + 6))	21.294	12.905	18.165	0	0	52.363	0	0	0	0	0	52.363	
6	RESIDUI DI STANZIAMENTO DA COMPETENZA AL 31/XII	30.296	1.966	31.314	0	0	63.577	81.000	250.616	0	0	331.616	395.193	
7	IMPEGNI SU RESIDUI DI STANZIAMENTO (1 - 8)	0	2.891	0	0	0	2.891	0	0	0	0	0	2.891	
8	RESIDUI DI STANZIAMENTO DA ESERCIZI PRECED. AL 31/XII	0	0	0	0	0	0	30.000	155.895	0	0	185.895	185.895	
9	IMPEGNI TOTALI SU MASSA IMPEGNABILE (4 + 7)	174.529	556.887	691.135	0	422.311	1.844.862	0	140	0	0	140	1.845.002	
10	RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/XII (6 + 8)	30.296	1.966	31.314	0	0	63.577	111.000	406.511	0	0	517.511	581.088	
11	RAPPORTO % TRA IMPEGNI TOTALI E MASSA IMPEGNABILE (9 - 3)	77,18	97,40	93,32	0,00	100,00	94,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	74,44	

(1) CALCOLATE PER DIFFERENZA

(2) I RESIDUI TOTALI DI STANZIAMENTO "F" AL 1/1 SONO ASSUNTI UGUALI AI RESIDUI DI STANZIAMENTO "F" AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE

	TITOLO I						TITOLO II						SPESA FINALE TIT I + II
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERI- MENTI	INTERESSI	ALTRE (1)	TOTALE	OPERE BENI IMMOBILIARI CAT X + XI	TRASFERI- MENTI	OPERAZIONI FINANZIARIE				
	CAT II	CAT IV	CAT V	CAT VI			CAT XII	CAT XII	CAT 13 + 14	CAT 13+14+15	ALTRE (1)	TOTALE	
12 RESIDUI INIZIALI "F" + "C" AL 1/1	18.202	316.558	273.456	0	4.087	612.303	30.000	197.115	0	0	0	227.115	839.418
13 STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA	226.119	568.867	740.614	0	422.311	1.957.911	81.000	250.756	0	0	0	331.756	2.289.667
14 MASSA SPENDIBILE (12 + 13)	244.321	885.425	1.014.070	0	426.399	2.570.214	111.000	447.871	0	0	0	558.871	3.129.085
15 AUTORIZZAZIONI DI CASSA	216.809	602.376	770.135	0	358.399	1.947.720	101.000	337.237	0	0	0	438.237	2.385.957
16 PAGAMENTI SU COMPETENZA	164.140	312.987	407.205	0	350.929	1.235.261	0	140	0	0	0	140	1.235.401
17 RESIDUI PROPRI DA COMPETENZA "C" (4 - 16)	10.389	241.009	283.930	0	71.382	606.710	0	0	0	0	0	0	606.710
18 RESIDUI TOTALI DA COMPETENZA (6 + 17)	40.685	242.976	315.244	0	71.382	670.287	81.000	250.616	0	0	0	331.616	1.001.903
19 PAGAMENTI SU RESIDUI	15.791	93.656	155.434	0	3.229	268.110	0	13.355	0	0	0	13.355	281.465
20 PAGAMENTI TOTALI (16 + 19)	179.931	406.642	562.639	0	354.158	1.503.371	0	13.495	0	0	0	13.495	1.516.866
21 ECONOMIE (+) O MAGGIORI SPESE (-) TOTALI (14 - (20 + 22))	22.235	42.752	35.646	0	448	101.081	0	0	0	0	0	0	101.081
22 RESIDUI TOTALI "F" + "C" AL 31/XII ((14 - (20 + 21))	42.155	436.031	415.784	0	71.793	965.763	111.000	434.376	0	0	0	545.376	1.511.139
23 RAPPORTO % TRA AUTORIZZAZIONI DI CASSA E MASSA SPENDIBILE (15 - 14)	88,74	68,03	75,95	0,00	84,05	75,78	90,99	75,30	0,00	0,00	0,00	78,41	76,25
24 RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E MASSA SPENDIBILE (20 - 14)	73,65	45,93	55,48	0,00	83,06	58,49	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	2,41	48,48
25 RAPPORTO % TRA PAGAMENTI TOTALI E AUTORIZZAZIONI DI CASSA (20 - 15)	82,99	67,51	73,06	0,00	98,82	77,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,08	63,57

(1) CALCOLATE PER DIFFERENZA

Capitolo XI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

1. Sintesi e conclusioni.

2. Profili programmatici: 2.1 *Il D.p.e.f. 1999*; 2.2 *Il Patto Sociale 22 dicembre 1998*; 2.3 *La legge 23 dicembre 1998, n. 449 - legge finanziaria 1999*; 2.4 *La legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato 1999*; 2.5 *Programmazione dello sviluppo del sistema universitario*; 2.6 *Il D.p.e.f. 2000 - 2003 e la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - legge finanziaria 2000*; 2.7 *Nota preliminare e direttive.*

3. Il quadro normativo: 3.1 *Il riparto delle funzioni e l'assetto organizzativo del Ministero*; 3.2 *Ricerca scientifica e tecnologica*; 3.3 *Istruzione universitaria.*

4. La gestione: risultati finanziari e contabili.

5. Attuazione degli indirizzi programmatici e normativi: 5.1. *Istruzione universitaria*; 5.2. *Ricerca scientifica e tecnologica.*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1999 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Funzione obiettivo	Stanziamenti Definitivi	Autorizzazioni di cassa	di cui in C/Capitale	Impegni	Impegni effettivi	Pagamenti	Impegni in milioni di lire	
							Residui totali	Economie
1.2.1.2 - Aiuti all'Albania	0	2.000		0	0	2.000	0	0
1.4.1.1 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla ricerca scientifica e tecnologica	23.171	23.277	120	21.828	21.764	18.128	10.193	2.222
1.4.1.2 - Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica	3.511.741	3.111.196	2.968.053	3.483.285	3.388.353	2.828.984	2.894.730	35.727
1.4.1.3 - Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nelle aree depressae	650.464	657.464	657.002	650.426	650.418	80.038	892.543	43
1.4.1.4 - Promozione, coordinamento e cooperazione scientifica internazionale	232.616	237.151	221.021	232.078	232.070	236.354	301	561
4.8.4.2 - Sostegno alla ricerca applicata per l'industria	421.901	671.881	670.308	421.710	421.698	520.227	2.194.536	210
4.8.4.3 - Sostegno alla ricerca applicata per l'industria nelle aree depressae	143.703	443.696	443.300	143.669	143.665	170.470	903.247	39
9.4.1.1 - Indirizzo, programmazione e coordinamento dell'istruzione universitaria	169.721	169.942	120	168.076	168.016	166.924	147.934	2.628
9.4.1.2 - Sostegno per il funzionamento del sistema universitario	11.310.874	10.224.940	370	11.308.233	11.308.093	9.996.848	7.520.759	65.197
9.4.1.3 - Erogazione per le borse di studio e dottorato di ricerca	535.451	545.678		535.121	535.121	462.293	107.278	404
9.4.1.4 - Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia universitaria	561.281	442.386	436.397	561.064	561.004	398.478	362.273	303
9.4.1.5 - Realizzazione e interventi finanziari per l'edilizia universitaria nelle aree depresse	336.483	302.530	300.581	336.412	336.392	204.466	251.822	100
TOTALE AMM.NE	17.897.407	16.832.141	5.697.271	17.861.903	17.766.395	15.085.212	15.285.615	107.435

1. Sintesi e conclusioni.

1.1 A conclusione dell'esame della gestione condotta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) nell'anno 1999 si può concentrare l'attenzione sui tre nodi, nei quali si concreta l'azione ministeriale: il sistema universitario, il sistema della ricerca, la struttura ministeriale stessa.

Come è noto, e più volte ricordato fin dagli anni scorsi, il Ministero si caratterizza per essere un'amministrazione di indirizzo, di programmazione ed assegnazione di risorse finanziarie. Ciò accade per entrambi i sistemi, anche se per quello della ricerca il MURST assolve in parte anche compiti di amministrazione diretta (finanziamento della ricerca applicata), cui pure, però, si accompagna un conferimento ad altri soggetti di agevolazioni finanziarie. La situazione che ne consegue è che i soggetti responsabili della quantità e qualità dei servizi di alta formazione ed inerenti le attività di ricerca sono le università, gli enti di ricerca e gli altri soggetti assegnatari delle risorse pubbliche ripartite dal Ministero.

Tale circostanza conduce a delimitare il campo, in relazione al quale va valutata la gestione ministeriale, al compito, innanzi ricordato, di indirizzo, alla capacità di programmazione, all'efficienza nelle procedure di assegnazione delle disponibilità e nelle funzioni ad esse collegate - propedeutiche e strumentali - di alta vigilanza, di attento monitoraggio, di misurazione dell'efficacia dei servizi prodotti dai soggetti, caratterizzati da speciale autonomia, costituenti i due sistemi.

Orbene, l'azione ministeriale da qualche anno si concreta in una copiosa produzione legislativa e, ancor più, di normativa secondaria, nel trasferimento delle risorse ed in una faticosa opera di programmazione. A ciò fa riscontro un non elevato livello dei servizi di formazione ed una progressiva riduzione delle attività di ricerca.

Le normative spesso si risolvono in procedure particolarmente complesse - si vedano quelle previste per le assegnazioni dei finanziamenti - ed in una moltiplicazione di organi collegiali, chiamati ad inserirsi nei diversi procedimenti, che, in alcuni casi, a distanza di anni non sono ancora operativi.

Si tratta di organi espressi dalla comunità scientifica, i cui procedimenti di nomina risultano di notevole complessità. Ad essi sono attribuite funzioni consultive, che spesso si configurano come codeterminative delle decisioni di programmazione e di assegnazione delle risorse. Un modulo amministrativo di tal fatta, se può essere apprezzato come espressione di una prassi aperta alla partecipazione ed alla acquisizione del consenso, per altro verso conduce ad una sovrapposizione di ruoli tra esercizio delle funzioni demandate al Ministero ed intervento degli attori cui compete l'attuazione delle scelte programmatiche e finanziarie. Ne deriva l'esposizione al rischio di scolorire la funzione di indirizzo politico nella difficile pratica della composizione dei diversi interessi coinvolti. Comunque si determinano grandi ritardi nello svolgimento dell'azione complessiva.

1.2 Ciò di cui non si riesce ad aver ragione è la mancata presentazione di documenti di grande importanza e significatività per la valutazione dell'azione del MURST, come le relazioni ministeriali sulle condizioni del sistema universitario e del sistema della ricerca, e, lo stesso Piano Nazionale della Ricerca. Questi documenti non debbono essere intesi come meri adempimenti burocratici, ma quali occasioni mediante le quali un organismo amministrativo vitale si sottrae alla pressione delle urgenze quotidiane e osserva la sua condizione, riflessa dagli esiti dell'azione esplicata.

Oltre tutto, questi adempimenti dovrebbero tradurre le prescrizioni che la legge pone fin dal 1989 (legge n. 168): della loro attuazione in tutti questi anni non si ha notizia, cosa che accade anche per la verifica dello stato dell'organizzazione amministrativa, anche se ciò non ha costituito impedimento per la scelta di una nuova configurazione dell'assetto della struttura ministeriale (d.P.R. n. 477/1999).

In questo contesto appare peccare di incoerenza la nuova legislazione (legge n.370/1999 articoli 1, 2 e 3) che impone specifiche sanzioni alle università per la mancata costituzione dei nuclei di valutazione e per la omessa presentazione delle relazioni.

Questo stato di cose trova preciso riscontro negli esiti della attività di controllo di questa Corte. Da ultimo, si vedano la delibera della Sezione del controllo 3 maggio 2000 concernente gli interventi per l'edilizia universitaria per gli esercizi 1993-1998 e l'indagine sullo sviluppo e potenziamento delle attività di ricerca applicata finanziate dal MURST negli anni 1994-1998.

1.3 Come si è detto, un nuovo regolamento definisce l'assetto organizzativo del Ministero. La finalità è quella di far assumere al Ministero una struttura più compatta e coesa. Ciò avviene mediante la previsione di un solo dipartimento, al quale è riconosciuto il livello di funzione dirigenziale generale B (articolo 19, comma 3 d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i.), articolato in due Servizi di livello dirigenziale C, preposti, rispettivamente, all'autonomia universitaria e agli studenti ed allo sviluppo e potenziamento della ricerca, ed affiancato da due Servizi di supporto, parimenti di livello dirigenziale generale C, cui sono affidati gli affari generali, il sistema informativo e statistico, gli studi e la documentazione.

L'iniziativa, secondo la relazione che ha accompagnato il provvedimento, anticipa i tempi della ristrutturazione degli apparati centrali dello Stato delineati dalla legge n. 59 del 1997, ma si pone in coerenza con le linee direttrici della riforma. L'urgenza di adottare il nuovo disegno organizzativo si collega all'evoluzione funzionale che i sistemi universitario e della ricerca hanno avuto negli ultimi anni e alla conseguente necessità di conferire all'organo di governo una struttura in grado di esprimere una più elevata operatività.

La prevista unificazione, nella prossima legislatura, del MURST con il Ministero della pubblica istruzione (articoli 49-50-51 del d.lgs. n. 300/1999) presuppone una rilevante opera di costruzione dello schema organizzativo della nuova struttura ministeriale che dovrà esprimere un'adeguata capacità di governo per guidare i sistemi della formazione - dalla scuola materna fino alle più elevate specializzazioni scientifiche e professionali - e della ricerca scientifica e tecnologica.

I due Ministeri torneranno quindi a riunificarsi, ma in un contesto ordinamentale del tutto nuovo. Infatti, il processo autonomistico, avviato dapprima per le università fin dal 1989 (legge n. 168/89) e poi dal 1997 (legge n. 59/97) per gli istituti scolastici di tutti i gradi di istruzione, rende possibile la costituzione di un'unica struttura di governo dei sistemi scolastici ed universitari. Ciò a condizione che le autonomie, disegnate dall'ordinamento ma non ancora operanti nella prassi amministrativa, possano pienamente dispiegarsi in funzione del progressivo ritirarsi dell'amministrazione centrale dagli interventi di gestione diretta.

1.4 Il processo di distribuzione della titolarità delle funzioni pubbliche avviato dalle leggi del 1997 per l'area istruzione ne ha confermato l'attribuzione allo Stato, prevedendo per le Regioni deleghe in ordine alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, deleghe che saranno operative due anni dopo l'avvenuta riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

L'evoluzione degli indirizzi organizzativi finalizzati all'erogazione di questi servizi pubblici trova espressione nelle formule organizzative che le amministrazioni interessate stanno assumendo.

Per i servizi dell'istruzione scolastica e universitaria esse sono state accompagnate e precedute da forti innovazioni negli ordinamenti didattici: prolungamento dell'obbligo scolastico di un anno e ristrutturazione dei cicli scolastici dalla scuola elementare alla secondaria; introduzione del diploma universitario triennale; complessivo riassetto dei percorsi didattici volti a fare acquisire capacità professionali e di ricerca dei vari livelli, quale nuova configurazione dell'offerta formativa universitaria. Queste profonde innovazioni richiedono di

essere sostenute ed efficacemente guidate nell'attuazione.

1.5 Per entrambi i settori dell'istruzione universitaria e della ricerca gli eventi di maggior rilievo ancora una volta sono di carattere normativo.

Per le università sono prossime a realizzarsi tutte le condizioni di ordine normativo per il pieno esercizio dell'autonomia didattica. E' stato adottato il regolamento che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio (d.m. n. 509/1999). Ulteriore necessario adempimento normativo - tuttora non assolto¹ - è costituito dai decreti ministeriali chiamati ad individuare le classi che raggruppano i corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (articolo 4 dello stesso regolamento).

La legge n. 144/1999 (articolo 66 e seguenti) ha dato corso all'elevazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative fino al 18° anno di età, alla creazione del sistema integrato di istruzione formazione tecnica superiore, cui presiederà l'Agenzia, prevista dall'art. 88 del d.lgs. n. 300/1999.

Per il settore della ricerca gli aspetti notevoli sono costituiti dal completamento del riordinamento normativo avviato dalla legge n. 59/1997 mediante l'emanazione dei decreti legislativi che hanno istituito l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), che riunisce gli osservatori astronomici, e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che accorpa l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio vesuviano e tre istituti del CNR.

Si consegue in tal modo una semplificazione ed un potenziamento della rete di istituzioni scientifiche, che, peraltro, come già detto, continua a non poter far riferimento sul Piano Nazionale di ricerca, del quale ritarda l'adozione. Solo da ultimo il CIPE ha deliberato le sue linee generali, che sono state successivamente presentate alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

2. Profili programmatici.

Gli indirizzi programmatici e gli obiettivi sono esposti nei documenti di programmazione economica e finanziaria, nei diversi provvedimenti normativi, quali le leggi finanziarie e i provvedimenti collegati, nelle direttive ministeriali.

2.1. Il D.p.e.f. 1999.

Il D.p.e.f. 1999-2001 ha previsto, nel quadro del processo di riorganizzazione delle strutture pubbliche avviato con le leggi n. 59 e n.127 del 1997, una serie di interventi direttamente mirati al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, caratterizzata dal ridotto numero di diplomati, dalla marginale incidenza della cultura scientifica e dal ridotto volume degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, dallo scarso grado di integrazione tra sistema scolastico e formazione professionale, dalla mancanza di un sistema di formazione superiore non universitaria.

Sono posti come obiettivi prioritari della riforma delle università l'effettiva operatività del sistema di reclutamento dei docenti, l'avvio della autonomia didattica degli atenei, la riduzione dei tempi di conseguimento dei diplomi da parte degli studenti e degli abbandoni, il potenziamento degli interventi atti a migliorare la condizione studentesca (diritto allo studio) e delle strutture edilizie.

A sostegno del sistema ricerca, dopo l'emanazione del decreto legislativo volto alla disciplina della programmazione, del coordinamento e della valutazione (d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204), gli obiettivi principali sono costituiti:

¹ Un primo decreto risulta presentato in Parlamento per l'esame da parte delle Commissioni competenti il 23 giugno 2000.

- dall'elevazione dell'indice che esprime il rapporto della spesa rispetto al PIL al 2%; (attualmente l'indice è pari a circa l'1%);
- dall'istituzione di un fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale;
- dall'incentivazione della ricerca nel tessuto industriale anche mediante la semplificazione delle modalità di funzionamento del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) e del fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA);
- dalla promozione dell'occupazione anche mediante appositi assegni di ricerca per ricercatori e tecnici presso le piccole e medie imprese.

2.2. Il Patto Sociale 22 dicembre 1998.

L'insieme delle misure di potenziamento dei sistemi universitario e di ricerca hanno trovato una più organica considerazione nell'ambito del c.d. Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, sottoscritto dal Governo con le Parti sociali il 22 dicembre 1998. Noto soprattutto la visione integrata dei diversi livelli di istruzione con le esigenze della formazione professionale per l'effettivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Ciò deve avvenire, oltre che con gli strumenti di cui si è già fatto cenno, mediante la formulazione di un *masterplan* delle attività e delle risorse per un'offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Il piano è stato presentato alle Parti sociali il 20 aprile 1999.

2.3 La legge 23 dicembre 1998, n. 449 - legge finanziaria 1999.

Il prospetto espone le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 1999 a favore dei sistemi universitario e della ricerca. Esso consente di cogliere la progressione dei flussi finanziari nell'arco degli anni 1999-2001.

(in miliardi)

TABELLE	1999	2000	2001
A	200,0	190,0	190,0
B	20,0	697,5	699,5
C	3.426,0	3.401,0	3.401,0
D	724,5	-	-
F	181,9	93,1	14,0
TOTALE	4.552,4	4.381,6	4.304,5

La legge 19 ottobre 1999 n. 370 ha definito, in attuazione degli impegni programmatici assunti con i D.p.e.f., le destinazioni di spesa dei fondi recati dalle tabelle A e B. Va segnalato che le disponibilità recate dalla tabella B risultano integrate, a carico dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, da 40 e 50 mld, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001.

Di rilievo tra i rifinanziamenti di spese ad incidenza permanente sulla finanza pubblica disposti dalla tabella C quello per l'edilizia universitaria pari a 500 mld per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

La tabella D assegna per il 1999 per interventi a sostegno della ricerca, classificati tra le spese in conto capitale, 724,5 mld, tra di essi 95 mld per il FSRA, 50 mld per il FISR e 555 mld destinati all'INFN.

La tabella F assicura per l'anno 1999 la disponibilità di 121,5 mld per la ricerca e 60,4 mld per le università.

2.4 La legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato 1999.

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 (legge n.449 del 1998) ai fini dell'azione di contenimento del fabbisogno ha disposto:

a) la comunicazione da parte degli enti del settore pubblico (tra i quali sono compresi le università e gli enti di ricerca) al Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e. dei dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999 (art. 28, comma 18);

b) la prosecuzione del monitoraggio dei flussi di cassa delle università mediante:

versamento dei trasferimenti statali nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Entrate di diversa provenienza non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti (art. 29, comma 9);

la conferma fino al 31 dicembre 2000 della disciplina della riduzione delle giacenze di cassa e del controllo del fabbisogno finanziario prevista dagli articoli 47, comma 1, e 51 della legge n. 449 del 1997 (art. 29, comma 12).

2.5 Programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

In applicazione della disciplina dettata dal regolamento d.P.R. n. 25 del 1998, dopo aver indicato gli obiettivi per il triennio 1998-2000 ed individuato gli atenei e le facoltà sovraffollate e ripartito le disponibilità tra i diversi obiettivi,

- 40% destinato allo sviluppo della ricerca universitaria, al potenziamento dei servizi tecnologici e alla collaborazione interuniversitaria internazionale;
- 40% per il completamento dei precedenti piani di sviluppo, la riduzione degli squilibri territoriali, il decongestionamento dei mega-atenei, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti della scuola;
- 20% per l'innovazione didattica, il miglioramento dell'offerta formativa e l'integrazione con l'istruzione secondaria superiore (decreti 6 e 30 marzo 1998),²

il 21 giugno 1999 il Ministro ha emanato l'ulteriore decreto - previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del d.P.R. n. 25 del 1998 - per l'individuazione delle iniziative da realizzare nel triennio, degli strumenti e delle modalità attuative e per la definizione dei criteri di riparto delle risorse.

2.6. Il D.p.e.f. 2000 - 2003 e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 - legge finanziaria 2000.

L'aggiornamento degli indirizzi programmatici e la conseguente legge finanziaria hanno previsto per il settore istruzione come obiettivo strategico l'opzione già espressa dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione: l'integrazione dell'offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo con il mercato ed il mondo del lavoro. Gli interventi dovranno concretarsi nell'elevazione dell'obbligo di frequenza ad attività formative, nell'avvio di nuovi percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'eliminazione dell'abbandono e della dispersione scolastica, nello sviluppo di specifiche funzioni di orientamento, nel sostegno degli istituti scolastici e delle università nell'esercizio delle iniziative di autonomia, nella riqualificazione infrastrutturale dei sistemi sia nelle sedi che nelle dotazioni tecnologiche.

A questi indirizzi dovrà corrispondere l'assegnazione di risorse per complessivi 2.650 mld così ripartiti:

- potenziamento delle strutture scolastiche ed universitarie	1.100 mld
- borse di studio	150 mld
- finanziamento delle università	1.100 mld
- interventi per l'istruzione e la ricerca cofinanziati con fondi europei.	400 mld

² Pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, rispettivamente, n. 83 del 9 aprile 1998 e n. 109 del 13 maggio 1998.

La legge finanziaria 2000 dispone l'assegnazione delle risorse indicate nel seguente prospetto:

(miliardi)

TABELLE	2000	2001	2002
A		190	190
B	703,5*	707,5*	708,5*
C	14.261	14.246	14.451
D	[285]	[335]	[835]
F**	1.632,02	1.692,85	870,607
TOTALE	16.786,527	16.836,35	16.220,107

** Gli importi della Tabella F scontano gli effetti della Tabella D

*3,7,8 mld costituiscono limiti di impegno, rispettivamente, per i tre anni

Esse sono destinate principalmente a sostenere progetti di ricerca applicata, l'edilizia universitaria, l'acquisizione di grandi attrezzature, lo sviluppo della ricerca universitaria, le intese di programma.

Inoltre, ai fini del decongestionamento dei grandi atenei, sono autorizzati limiti di impegno per 50 mld per l'erogazione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dalle università per opere di edilizia a decorrere dal 2001 fino al 2015 (articolo 54, comma 1).

2.7 Nota preliminare e direttive.

Pur tenendo conto della caratteristica del MURST di essere prevalentemente un'amministrazione di programmazione e di assegnazione di risorse agli atenei e agli enti di ricerca, le notazioni concernenti la nota preliminare alla tabella relativa allo stato di previsione del Ministero per il 1999 ed alle direttive impartite ai dirigenti generali non sono positive. La nota della tabella n. 20 non presenta i contenuti prescritti dalla legge n. 468 del 1978³. Essa si limita ad illustrare i dati finanziari e contabili, facendo quindi mancare il necessario strumento di raccordo tra indirizzi programmatici e impiego delle risorse che presuppone la precisa indicazione dei concreti obiettivi da raggiungere nella gestione annuale. Le direttive emanate nel 1999 sono accomunate da grande genericità cui consegue la difficoltà di una verifica puntuale dei risultati da raggiungere da parte dei dirigenti generali. La mancata indicazione dei servizi da fornire, degli interventi da realizzare e dei parametri per misurarne l'attuazione pongono il Ministero in una condizione di precarietà, nella quale diviene di estrema difficoltà coltivare il valore del buon andamento che resta l'obiettivo finale dell'azione amministrativa.

Va comunque tenuta presente la peculiarità funzionale di questa amministrazione, la cui azione gestionale si estrinseca essenzialmente nella programmazione, nel coordinamento e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle università ed agli enti di ricerca. Sono queste istituzioni, la cui autonomia è riconosciuta dalla Costituzione, ad erogare i servizi dell'alta formazione e della ricerca. Infatti, circa il 98% delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa MURST è trasferito alle università ed agli enti di ricerca, mentre lo spazio residuale di amministrazione diretta riguarda principalmente il settore della ricerca applicata, mediante la concessione di finanziamenti alle imprese. Anche in questo ultimo caso occorre rilevare che il MURST non svolge un'azione di monitoraggio circa lo svolgimento delle attività di ricerca da parte delle imprese e di accertamento dei risultati conseguiti.

Dalla percezione dell'ambito gestionale proprio del MURST consegue che i contenuti

³ L'articolo 2, comma 4 quater, della legge n. 468/1978 stabilisce che la nota preliminare debba contenere: a) i criteri adottati per la formulazione delle previsioni; b) gli obiettivi in termini di livello di servizi e di interventi; c) le assunzioni di personale programmate; d) gli indicatori di efficacia e di efficienza per valutare i risultati.

delle direttive per i dirigenti generali e gli indicatori di risultato assumono una connotazione tutta particolare, in quanto non può riportarsi ai dirigenti MURST la responsabilità della quantità e della qualità dei servizi di alta formazione e di ricerca scientifica.

Questo aspetto, che è comune ad altre amministrazioni, merita uno specifico approfondimento con l'apporto anche delle sedi scientifiche.

3. Il quadro normativo.

3.1 Il riparto delle funzioni e l'assetto organizzativo del Ministero.

Nella relazione concernente il rendiconto 1998 si è detto degli aspetti essenziali che caratterizzano l'evolversi della normativa nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica. Le leggi n. 59 e n. 127 del 1997 hanno mantenuto allo Stato le funzioni concernenti la ricerca scientifica, l'istruzione e lo stato giuridico del personale. Le università e gli enti pubblici di ricerca svolgono i propri compiti in regime di autonomia funzionale. La cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali può favorire la promozione della ricerca applicata quale interesse pubblico primario, mentre compete allo Stato la definizione dei criteri generali per la concessione, il controllo, la revoca delle agevolazioni e la gestione dell'apposito fondo (art. 18, comma 1 d.lgs. n. 112/1998).

Il regolamento, emanato con il d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 ha così definito la nuova organizzazione del Ministero:

A. Uffici di collaborazione del Ministro: gabinetto, ufficio legislativo, ufficio stampa, ufficio per le politiche dell'Unione europea, ufficio cerimoniale e per le relazioni esterne. Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari.

Alle dirette dipendenze del Ministro viene posta la segreteria tecnica per la programmazione della ricerca, prevista dal d.lgs n. 204/1998. Il Servizio di controllo interno opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.

B. Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici articolato al suo interno in:

a) uffici dirigenziali non generali alle dirette dipendenze del Direttore del dipartimento;

b) due Servizi di livello dirigenziale generale C, preposti, rispettivamente, all'autonomia universitaria e agli studenti ed allo sviluppo e potenziamento della ricerca, a loro volta da articolare in uffici dirigenziali non generali.

C. Due ulteriori Servizi di livello dirigenziale generale C, preposti rispettivamente, agli affari generali, al sistema informativo e statistico ed agli studi e documentazione.

Risulta nuovamente disciplinato (decreto 24 febbraio 2000 - G.U. n. 73 del 28 marzo 2000) il Servizio di controllo interno per quanto riguarda la composizione del collegio di guida e l'organizzazione. Ad esso sono affidate le funzioni di valutazione e controllo strategico.

Non si ha notizia dell'avvio delle attività, come pure non risulta secondo quali metodologie venga condotto il controllo di gestione nelle strutture dirigenziali del Ministero.

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica.

L'anno 1999 ha visto il completamento dell'opera di riordino legislativo in attuazione delle deleghe concesse dalla legge n. 59/1997.

Ai decreti legislativi n. 204/1998, riguardante la disciplina del coordinamento, della programmazione e della valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica, e n. 19, 27, 36/1999 relativi al CNR, all'ASI ed all'ENEA, sono seguiti:

- Il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 296 che ha istituito l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

- il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 che disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale;
- il d.lgs. 29 settembre 1999, n. 381 che ha istituito l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e ha definito aspetti peculiari per altri enti di ricerca.

I tre provvedimenti recano notevoli ed incisive innovazioni nell'assetto organizzativo della rete scientifica nazionale e nel corpo della normativa volta al sostegno finanziario della ricerca applicata (industriale).

Il d.lgs. n. 296/1999 riunisce nell'INAF l'insieme degli osservatori astronomici ed astrofisici, creando un complesso, che ne salvaguarda l'autonomia ed insieme fa loro acquisire una consistenza operativa e finanziaria che ne potenzia le attività.

Il d.lgs. n. 297/1999 definisce *ex novo* la disciplina per la concessione dei finanziamenti dei progetti di ricerca sviluppati dalle aziende industriali, da sole o in associazione con le università e gli enti di ricerca. Le risorse necessarie sono fornite dal Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del MURST, a carattere rotativo e articolato in due sezioni, la prima per gli interventi nel territorio nazionale, la seconda per quelli da realizzarsi nelle aree depresse. La normativa secondaria di attuazione è emanata dal Ministro con decreti di natura non regolamentare, alla cui adozione consegue l'abrogazione delle norme legislative previgenti.

Il d.lgs. n. 391/1999 riunifica nell'INGV l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio vesuviano e tre istituti del CNR operanti nei campi della vulcanologia, del rischio sismico e della geochimica. Specifiche disposizioni riguardano l'Osservatorio geofisico sperimentale, l'Istituto di ottica ed i consorzi di ricerca. Le norme di valenza generale poste dal d.lgs. n. 19/1999 per il CNR sono estese a tutti gli enti di ricerca vigilati dal MURST.

L'istituzione dell'INAF e dell'INGV, mediante l'accorpamento degli indicati organismi preesistenti, attua il criterio, posto a base della delega, della fusione e soppressione di enti per i quali l'autonomia non sia utile sotto il profilo funzionale. Altro aspetto positivo che ne consegue è costituito dalla razionalizzazione e semplificazione, insieme al potenziamento della rete nazionale delle istituzioni di ricerca.

3.2.1 Come già segnalato lo scorso anno, i decreti legislativi di riordino degli enti di ricerca limitano il controllo della Corte dei conti a quello successivo, da esercitarsi unicamente sui conti consuntivi degli enti, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione. La Corte costituzionale, pronunciandosi con sentenza n. 457 del 14-23 dicembre 1999 a seguito del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte, ha dichiarato che non spetta alla Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti - il controllo sulla gestione finanziaria degli enti in forma diversa da quella individuata dai decreti legislativi.

La statuizione della Corte costituzionale si fonda sulla constatazione dell'insussistenza della lesione dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione ad opera dei decreti legislativi in discorso, poiché le competenze di controllo affidate alla Corte dalle leggi n. 259/1958 e n. 20 del 1994 - leggi ordinarie come i decreti legislativi - integrano la disposizione costituzionale finendo col determinare i concreti moduli di esercizio del controllo e, come tali, non sono dotate della forza di legge necessaria a condizionare le scelte discrezionali del legislatore ordinario. Secondo questa linea i decreti legislativi ben hanno potuto ridefinire casi e forme del controllo.

3.2.2 Anche l'assetto complessivo delle strutture di governo del sistema ricerca va completandosi. E' stato, infatti, emanato il regolamento - d.P.R. 26 ottobre 1999, n. 444 - che individua le aree disciplinari di riferimento, il numero e la composizione dei Consigli scientifici nazionali (CSN) e della Assemblea della scienza e della tecnologia (AST) e delle modalità per